

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 15 maggio 2020

***CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER -L'ATTIVITÀ
DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA
DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DELLE CONSORTERIE E DEGLI
ENTI LOCALI E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE GESTORI DI OPERE IRRIGUE
RELATIVE ALL'ANNO 2019***

DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17
CAPO II, ART. 19, COMMA 1, LETTERA B)

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Tipologia di contributo	pag. 3
Art. 3	Beneficiari	pag. 3
Art. 4	Criteri di ammissibilità e determinazione della spesa ammissibile	pag. 3
Art. 5	Procedimento amministrativo	pag. 4
Art. 6	Termini e modalità di presentazione delle domande	pag. 4
Art. 7	Concessione dei benefici e riduzione dell'intensità del contributo	pag. 5
Art. 8	Dichiarazioni, obblighi e impegni del beneficiario del contributo	pag. 5
Art. 9	Controlli	pag. 6
Art. 10	Revoca dei contributi	pag. 7
Art. 11	Disposizioni finali	pag. 7

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 19, comma 1, lettera b) – attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali e delle loro forme associative, gestori di opere irrigue.

Art. 2
Tipologia di contributo

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi per l'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario che fanno capo ai beneficiari di cui all'art. 3 per l'annualità 2019.
2. Si intendono per spese relative all'“attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione” quelle indicate dalla l.r. 17/2016, articolo 19, comma 1, lett. b), occorrenti per il funzionamento generale degli enti, nonché per l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario gestite dai beneficiari di cui al successivo art. 3.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2 dei presenti criteri:
 - a) i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;
 - b) le consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14;
 - c) gli enti locali e alle loro forme associative, gestori di opere irrigue.

Art. 4
Criteri di ammissibilità e determinazione della spesa ammissibile

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti di cui al precedente art. 3 che hanno presentato domanda di aiuto, con esito favorevole, almeno una volta nel triennio 2016-2018 per la tipologia prevista dall'art. 2 dei presenti criteri applicativi.
2. La spesa ammissibile è determinata sulla base della media delle spese ammesse a contributo nelle annualità 2016, 2017 e 2018.
3. Nel caso di beneficiari che non hanno fatto richiesta di aiuto in tutti gli anni indicati, saranno prese a riferimento esclusivamente le annualità in cui la spesa ammissibile è stata determinata.
4. La media di cui al precedente comma 2 è aumentata del 5%, a titolo di bonus, qualora, in riferimento all'annualità 2019 (anche nel caso di eventuali modalità di emissione del ruolo su base biennale), il consorzio di miglioramento fondiario dimostri di aver imposto la contribuzione (ruoli di cui agli artt. 11 e 21 del R.D. 215/1933, e all'art. 864 del c.c.) ai propri consorziati che traggono un beneficio dall'attività del consorzio medesimo, per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, nonché in genere per la gestione consorziale.
5. Nel caso in cui le spese sostenute dal richiedente nel corso del 2019 si discostino in maniera significativa rispetto a quelle del triennio considerato, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di integrazione entro i termini previsti all'art. 6, comma 6.
6. L'integrazione è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il contributo ammissibile,

determinato secondo le modalità di calcolo e le norme, anche di rendicontazione, previste dalla deliberazione di Giunta regionale 1603/2016, laddove applicabili, sia superiore di almeno il 25% rispetto a quello determinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, al netto del bonus di cui al precedente comma 4.

7. I beneficiari del contributo che presentano delle semplici rendicontazioni di cassa (conto economico entrate-uscite) non possono chiedere integrazioni per spese i cui pagamenti non sono stati regolarizzati entro il termine del 31 dicembre 2019 (per la regolarizzazione dei pagamenti farà fede la data della valuta di addebito del bonifico bancario o dell'assegno).

Art. 5

Procedimento amministrativo

1. Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad assumere direttamente o ad assegnare ad altro dipendente addetto alla Struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo provvedimento.
3. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'ufficio consorzi, miglioramenti fondiari e opere irrigue, viabilità, sistemazione terreni e riordini fondiari.
4. L'ufficio competente deve dar corso alle domande di erogazione degli aiuti entro i tempi previsti dal successivo art. 6, comma 5. In caso di inerzia dell'Amministrazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. In caso di incompletezza della domanda di cui all'art. 6 comma 6, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 senza alcun riscontro la pratica è archiviata d'ufficio, se la documentazione richiesta è indispensabile per l'accesso al contributo, oppure la spesa afferente viene decurtata dalle altre spese ammissibili a contributo.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Al fine dell'erogazione del contributo gli enti interessati devono presentare apposita domanda a firma del legale rappresentante, unitamente all'indicazione dell'importo risultante dal calcolo delle medie dei contributi come previsto dall'art. 4 dei presenti criteri applicativi, entro venerdì 12 giugno 2020.
2. Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 non sono ammesse a contributo.
3. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera, fax oppure posta elettronica certificata. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data del timbro postale di spedizione.
4. Del mancato accoglimento delle domande inoltrate sarà data comunicazione per iscritto.
5. L'ufficio competente conclude l'istruttoria delle domande e provvede alla concessione del contributo entro il 30 giugno 2020.

6. Le richieste di integrazione di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, devono essere inoltrate entro venerdì 31 luglio 2020. Tali richieste saranno istruite esclusivamente in caso di disponibilità residue.
7. Entro mercoledì 30 settembre 2020 i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), devono trasmettere il bilancio approvato ed eventualmente i verbali dai quali si evince il rinnovo degli organi elettivi consortili dopo la loro scadenza. È inoltre richiesta un'autocertificazione attestante per l'anno 2019 l'avvenuto pagamento, entro la medesima data, di tutte le spese iscritte nel Bilancio.

Art. 7

Concessione dei benefici e riduzione dell'intensità del contributo

1. L'ammissione a contributo definitiva e l'erogazione dell'importo spettante sono determinati con provvedimento dirigenziale.
2. Il contributo è concesso compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento di bilancio regionale assegnato. Qualora il suddetto stanziamento risulti insufficiente per erogare i contributi nella misura massima stabilita sarà operata, con il provvedimento dirigenziale di concessione, una riduzione percentuale lineare su tutti i contributi oggetto dei presenti criteri, in modo da rimanere nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. L'importo non concesso per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento non può essere riconsiderato nell'anno successivo.
4. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, potranno essere erogati d'ufficio altri aiuti fino alla concorrenza del contributo determinato sulla base della media del triennio 2016-2018. Eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per finanziare le richieste di aiuto integrativo di cui all'art. 4, commi 5 e 6.

Art. 8

Dichiarazioni, obblighi e impegni del beneficiario del contributo

1. Con la presentazione della domanda di contributo per le spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza, sostenute nell'esercizio finanziario 2019, il richiedente dichiara:
 - a) di aver letto, compreso e pienamente accettato i nuovi criteri applicativi di cui al presente allegato e di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo avviene in forma forfettaria per il solo esercizio finanziario 2019;
 - b) di non aver beneficiato, né di voler beneficiare, di altro contributo pubblico per le medesime spese riportate nel bilancio consuntivo, se non nel limite delle disposizioni vigenti;
 - c) di aver adempiuto alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, lavori e servizi di architettura e di ingegneria, come disposto dall'art. 33, comma 2, della DGR n. 958 del 17/07/2017, per l'esecuzione di lavori di manutenzione per i quali si richiede il contributo;
 - d) di essere in regola con la vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambiente, qualora necessaria, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie di cui si chiede il contributo;
 - e) che le spese di cui si chiede il contributo per l'esecuzione delle manutenzioni non sono incrementative (vale a dire che non determinano un aumento della consistenza economica

del bene e, quindi, non incidono sul suo valore) in quanto attengono alla manutenzione ordinaria di strutture agricole per la buona ed efficiente gestione del bene;

- f) che i giustificativi di spesa, in caso di domanda integrativa di cui all'art. 6 comma 6, siano relativi esclusivamente a voci di costo per l'attività istituzionale propria, aventi natura non commerciale, previste e descritte dal R.D. 215/1933, dalla l.r. 3/2001, dalla l.r. 17/2016 e dalla DGR 1603/2016, nonché dallo Statuto consortile approvato, con esclusione di qualsiasi spesa riferita ad attività di natura commerciale ai sensi delle vigenti leggi fiscali;
 - g) di essere a conoscenza che potranno essere esperiti controlli in forma puntuale o a campione finalizzati a verificare l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute per gli interventi manutentivi delle infrastrutture agricole dichiarate;
2. Con la presentazione della domanda di contributo di cui al precedente comma 1 il richiedente è tenuto a:
- a) verificare entro il 30 settembre 2020 che il contributo calcolato in forma forfettaria non superi l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute;
 - b) indicare, in caso contrario, entro il 30 settembre 2020 la quota eccedente che dovrà essere rimborsata;
 - c) liquidare, entro il 30 settembre 2020, con le somme percepite, prioritariamente i debiti di competenza 2019, evitando forme di indebitamento con Istituti di credito;
 - d) approvare, a livello di Consiglio direttivo, entro il 30 giugno 2020, il bilancio relativo all'esercizio finanziario del 2019;
 - e) rispettare, entro il 30 settembre 2020, quanto previsto dalla legge regionale 3/2001, all'art. 6 (*Assemblea*), in materia di rinnovo degli organi elettivi consortili dopo la loro scadenza e in materia di approvazione del bilancio;
3. Con la presentazione della domanda di contributo di cui al precedente comma 1 il richiedente si impegna a:
- a) rispettare il vincolo di cui all'art. 21 (*Vincoli e divieti*) del capo III della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17;
 - b) comunicare prontamente eventuali risarcimenti danni o indennizzi percepiti in ordine a spese per le quali è erogato il contributo pubblico;
 - c) trasmettere all'ufficio competente, entro il 30 settembre 2020, la documentazione attestante l'approvazione del bilancio ed eventualmente i verbali di rinnovo degli organi elettivi consortili dopo la loro scadenza;
 - d) trasmettere all'ufficio competente copia dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati, qualora tale documentazione sia richiesta in caso di controllo.

Art. 9 Controlli

1. L'ufficio competente, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, effettua il controllo formale di tutta la documentazione cartacea prodotta sul 100% dei documenti presentati.
2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa può essere effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi della l.r. n. 19/2007, art. 33, comma 1.

3. Su un campione che rappresenti almeno il 5% dei beneficiari che abbiano eseguito interventi di manutenzione di infrastrutture, sono effettuati controlli “in loco” al fine di verificare l’esecuzione delle opere e forniture ammesse.
4. Dei controlli eseguiti sarà redatta apposita relazione da parte del soggetto incaricato della rilevazione.

Art. 10

Revoca dei contributi

1. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell’ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell’agevolazione concessa.
2. La revoca comporta l’obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l’ammontare dell’aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare.
3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Rimangono valide tutte le autorizzazioni preliminari rilasciate ai sensi della precedente D.G.R. 25 novembre 2016, n. 1603.